



COMUNE DI USMATE VELATE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Corso Italia n. 22 - 20040 USMATE VELATE

Tel. 039/6757065 - C.F. 01482570155

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 DEL 19/07/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRANSITORIA PER LA GESTIONE DELL'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

L'anno DUEMILADIECI il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella solita sala delle adunanze consiliare di Villa Borgia, alla seduta straordinaria di prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		PRESENTI	ASSENTI
RIVA	MARIA ELENA	Si	=
DE SENA	PASQUALE	Si	=
BESANA	CLAUDIO	Si	=
POSCA	ANGELO	Si	=
MAGGIOLINI	FLAVIO	Si	=
FUMAGALLI	FRANCO	Si	=
RIVA	VALERIANO MICHELE	Si	=
MAZZUCONI	LUISA BARBARA	Si	=
SALA	RAFFAELLA	Si	=
BORTOLOT	ELEONORA	Si	=
PENATI	GIOVANNI	=	Si
BIFFI	CORALBA	Si	=
SALA	LUIGI	=	Si
CALLEGARI	DAVIDE	Si	=
MAGNI	GIANNI	Si	=
MANDAGLIO	MAURIZIO	=	Si
ALBERTI	VIRGILIO ERNESTO	Si	=
TOTALI		14	3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Maria Elena RIVA, Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.

La seduta è pubblica.

E' assente il Consigliere Penati Giovanni del gruppo consiliare "Per Usmate Velate".

Escono dall'aula i Consiglieri: M. Mandaglio del gruppo consiliare "Il Popolo della Libertà" e Sala Luigi del gruppo consiliare "Lega Nord Padania".

Sono pertanto presenti in aula 14 Consiglieri Comunali.

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto in oggetto all'ordine del giorno ed al termine dichiara aperta la discussione.

Udito il dibattito;

Dato atto che gli interventi sono registrati e conservati a cura della Segreteria comunale, ai quali si fa integrale rinvio;

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- L'art.30 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo unico degli Enti Locali";
- l'articolo 148, comma 1, del d.lgs 3.4.2006 n.152 "Norme in materia ambientale" che individua l'Autorità d'Ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale, delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
- l'art 2, della legge 23.12.2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25.1.2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26.3.2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l'art.1 c 1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione;
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) e s.m.i., in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato;
- la Sentenza della Corte Costituzionale del 20.11.2009 che stabilisce l'incostituzionalità della norma regionale citata laddove separa, nel settore idrico, attività di gestione della rete e attività di erogazione del servizio;
- l'art.15 del D.L. 25.9.2009 n.135 come convertito con legge 20.11.2006 n.166 che modifica le modalità di affidamento dei servizi di erogazione e gestione delle reti di pubblica utilità;
- l'art. 2, comma 186-bis, della L. 23.12.2009, n 191 (comma inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 25.01.2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.03.2010, n. 42);

Richiamati:

- il Regolamento regionale 16.07.2001 n.5 per il funzionamento della Conferenza d'ambito territoriale ottimale;
- il parere deliberato dal Consiglio della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 24.3.2010 n.15 trasmesso all'ATO Milano in data 16.04.2010 prot. 22780, che conferma la non conformità degli affidamenti "in house" alle società erogatrici del servizio e da atto della scadenza definitiva degli affidamenti in essere al 31.12.2010;

- la deliberazione n. 1 del 10.06.2010, con cui la Conferenza ATO dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza e dalla Provincia, ha approvato lo schema della convenzione transitoria per la gestione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza per il Servizio Idrico Integrato, che deve essere sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Provinciale e dei Consigli Comunali entro 60 giorni;

Premesso che:

- tra gli obiettivi prioritari da conseguire in base alle vigenti leggi è individuato quello connesso alla riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito ATO), finalizzati:
 - a. al rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub – bacino o dei bacini idrografici contigui;
 - b. al superamento della frammentazione delle gestioni;
 - c. al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici - demografici - tecnici e delle ripartizioni politiche – amministrative;
- La Provincia di Monza e della Brianza, in ossequio alla normativa previgente e nell'esplicazione delle potestà riconosciute dall'articolo 48 L.R. 26/2003, avrebbe dovuto promuovere la costituzione di un Consorzio dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale, onde dotare la medesima di personalità giuridica, secondo il disposto dell'art. 63 del d.lgs. 152/2006;
- Il procedimento di costituzione dell'Autorità d'ambito per l'ATO della Provincia di Monza e Brianza si sarebbe dovuto perfezionare una volta ultimato il processo di scorporo dall'ATO della Provincia di Milano, tenuto conto che la precedente Provincia di Milano ha formato una cooperazione tra gli Enti locali mediante apposita Conferenza;
- Nelle more del predetto procedimento, l'art. 2, comma 186-bis, della L. 23.12.2009, n 191 ha stabilito che, *“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.”*
- In data 18.5.2010 l'Autorità d'ambito dell'ATO Provincia di Milano ha convocato la propria conferenza, limitandone la partecipazione ai soli Comuni facenti parte della Provincia di Milano, con esclusione di quelli della Provincia di Monza e Brianza, così definendo, con detto comportamento concludente, il processo di scorporo dell'ATO Provincia di Milano da quello di Monza e Brianza;
- Per effetto del comportamento concludente serbato dall'Autorità d'ambito dell'ATO Provincia di Milano, infatti, la partecipazione dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza all'originaria convenzione dell'ATO Provincia di Milano (inizialmente estesa ai 188 Comuni) deve considerarsi definitivamente risolta;

Considerato che:

- Vi sono adempimenti urgenti da assumere in relazione alla riqualificazione del sistema idrico integrato al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dalle normative comunitarie, anche a seguito di procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia e segnatamente sul bacino Lambro-Seveso-Olona, nonché obbligazioni in ordine alle procedure per gli affidamenti per la gestione del servizio;

- E' necessario ad ogni modo assicurare la funzionalità e l'autonomia all'Ambito Territoriale Ottimale così come previsto dall'attuale normativa regionale in coincidenza con i limiti provinciali, nelle more delle scelte che l'amministrazione regionale dovrà operare entro un anno;
- Risulta ad oggi, per gli effetti del combinato disposto delle normative sopra richiamate ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186-bis, della L. 23.12.2009, n 191, illogico e inutilmente dispendioso organizzare l'autorità per gli ATO di Monza e Brianza in forma giuridica (Consorzio fra enti locali), stante la sua durata limitata nel tempo fino al 31 dicembre prossimo venturo, salvo modifica dell'ordinamento attualmente vigente;

Ritenuto di:

1. Approvare lo schema della convenzione transitoria per la gestione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza per il Servizio Idrico Integrato, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che regoli i rapporti tra le Amministrazioni partecipanti all'ATO Provincia Monza e Brianza;
2. Dare mandato al Sindaco alla stipula della presente convenzione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 espressi, rispettivamente, dai Responsabili dei Servizi: Amministrativo Contratti,rea Territorio e Ambiente, Servizio Finanziario;

Con voti **UNANIMI FAVOREVOLI**, resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri comunali presenti in aula e votanti sulla proposta di deliberazione,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema della convenzione transitoria per la gestione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza per il Servizio Idrico Integrato, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che regoli i rapporti tra le Amministrazioni partecipanti all'ATO Provincia Monza e Brianza;
2. Di dare mandato al Sindaco alla stipula della presente convenzione.

Dopodiché, in relazione all'urgenza, con separata votazione, che raccoglie voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri comunali presenti in aula e votanti, sulla immediata esecutività,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

- *Al termine della seduta, il Presidente cede la parola al Segretario Comunale per la lettura delle votazioni riportate dai singoli punti posti all'Ordine del Giorno della seduta odierna.*
- *Udito il Segretario Comunale che ha proceduto alla lettura dell'oggetto degli argomenti trattati nella seduta odierna e delle votazioni riportate da ogni singolo oggetto;*
- *Il Consiglio Comunale ne prende atto all'unanimità senza nessuna osservazione.*